

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1993

relativa alla concessione da parte del Belgio di aiuti a favore dell'industria carboniera nel 1993

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(93/194/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

II

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

considerando quanto segue

I

Il governo belga ha notificato alla Commissione, con lettere del 9 ottobre e 13 novembre 1992, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, gli interventi che si propone di effettuare a favore dell'industria carboniera nel 1993.

Ai sensi della suddetta decisione, la Commissione delibera sulle seguenti misure finanziarie:

- un aiuto massimo per la copertura delle spese relative al sistema di congedi complementari per i minatori di fondo di 14 100 000 BFR;
- un aiuto massimo al finanziamento delle prestazioni sociali nell'industria carboniera che copra la differenza fra gli oneri sociali effettivi e normali di 214 000 000 BFR.

Con lettera del 9 ottobre 1992, il governo belga ha informato la Commissione che dal 1993 non concederà all'industria carboniera alcuna forma di aiuto ad eccezione, a titolo provvisorio, degli aiuti destinati a far fronte ai costi sociali legati alla chiusura.

Le misure previste dal governo belga a favore dell'industria carboniera sono conformi alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA.

La Commissione deve quindi deliberare, ai sensi dell'articolo 10 di detta decisione, in merito alla loro conformità agli obiettivi e ai criteri enunciati nella decisione e alla loro compatibilità con il buon funzionamento del mercato comune.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

Dal 1987 l'industria carboniera belga è stata oggetto di ristrutturazione, resa necessaria dalla mancanza di economicità delle capacità di estrazione; l'attuazione di un piano pluriennale di ristrutturazione ha portato alla cessazione completa dell'estrazione del carbone fossile in Belgio il 30 settembre 1992. La chiusura definitiva è stata confermata dal governo belga nella lettera di notifica del 9 ottobre 1992.

Le misure finanziarie previste hanno l'obiettivo di coprire gli oneri sociali legati alla chiusura degli impianti, nonché quelli derivanti dai lavori in sotterraneo per la sicurezza e la protezione dell'ambiente.

Le informazioni contenute nella notifica del governo belga e riguardanti il finanziamento del regime delle prestazioni sociali nell'industria carboniera dimostrano che gli aiuti che il governo intende concedere rendono il rapporto tra l'onere per minatore attivo e la prestazione per beneficiario inferiore al livello del corrispondente rapporto negli altri settori industriali. Questa differenza nel 1993 è di 214 000 000 BFR.

Il superamento dei limiti fissati all'articolo 7 deve pertanto essere considerato come un onere residuo. A norma dell'articolo 8 della decisione n. 2064/86/CECA, l'aiuto può essere compatibile con il mercato comune soltanto se l'importo non supera i costi. Le informazioni comunicate dal governo belga hanno permesso di verificare la sussistenza di questo requisito.

L'aiuto alla copertura delle spese derivanti dal sistema di congedi complementari ai minatori di fondo deve essere considerato un onere residuo e assoggettato alle condizioni di cui all'articolo 8 della decisione. La Commissione ha appurato, previa verifica delle informazioni comunicate dal governo belga, che l'aiuto non supera i costi previsti.

Considerato il legame tra queste misure e il programma di ristrutturazione, gli aiuti previsti dal governo belga sono conformi alle disposizioni, agli obiettivi e ai criteri della decisione n. 2064/86/CECA.

III

Di conseguenza, gli aiuti oggetto della presente decisione sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune,